

COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sulcis Iglesiente

REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 08 del 06.06.2025

Oggetto: Parere sulla proposta dell'Assessore al Bilancio n. 1304 del 06.06.2025: riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2024 (art. 3, comma 4, D.LGS. n. 118/2011)

L'anno duemilaventicinque il giorno 06 del mese di giugno si è riunito il Revisore dei Conti del Comune di Carloforte, al fine di verificare la proposta dell'Assessore al Bilancio n. 1304 del 06.06.2025: riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2024 (art. 3, comma 4, D.LGS. n. 118/2011).

Richiamate la seguente deliberazione – esecutiva ai sensi di legge:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 11.03.2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Il D.lgs. n. 267/2000 ed, in particolare, gli artt. 189 e 190, che definiscono i residui attivi e passivi, nonché l'art. 228, comma 3, ove dispone: "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
- Il D.lgs. n. 118/2011, come risultante dalle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 126/2014 e, in particolare l'art. 3, comma 4, ove dispone: "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1

provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. (...) Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui”.

- Il punto 9.1 dell’Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 - “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, ove dispone: “Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto.”
- **Vista** la richiesta con email pec del 13.05.2025 del responsabile finanziario dell’ente la quale ha trasmesso agli uffici l’elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2024, ai fini della loro ricognizione;
- **Viste** le determinazioni dei responsabili dei servizi dell’ente i quali hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento;
- **Visti** i prospetti predisposti dall’Ufficio Ragioneria – allegati alla proposta di deliberazione medesima – relativi alle risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio 2024, che indicano, per ciascun capitolo di entrata e di spesa, le riscossioni ed i pagamenti effettuati e gli stanziamenti residuali alla chiusura dell'esercizio:

- prospetto di riaccertamento dei residui attivi da riportare a bilancio, provenienti dalla gestione dei residui, per ciascun capitolo di entrata, per il complessivo importo di € 8.981.687,17;
- prospetto di riaccertamento dei residui attivi da riportare a bilancio, provenienti dalla gestione di competenza, per ciascun capitolo di entrata, per il complessivo importo di € 6.888.496,65;
- prospetto di riaccertamento dei residui passivi da riportare a bilancio, provenienti dalla gestione dei residui, per ciascun capitolo di spesa, per il complessivo importo di € 2.752.014,27;
- prospetto di riaccertamento dei residui passivi da riportare a bilancio, provenienti dalla gestione di competenza, per ciascun capitolo di spesa, per il complessivo importo di € 6.019.761,34;
- prospetto dei residui attivi cancellati definitivamente di € 159.516,94;
- prospetto dei residui passivi cancellati definitivamente di € 129.859,90;
- prospetto dei residui attivi reimputati di € 1.996.250,50;
- prospetto dei residui passivi reimputati di € 2.092.171,91.

Dato atto che, con la deliberazione in esame, viene determinato in via definitiva il Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2024 per effetto delle prenotazioni effettuate in corso d'esercizio e delle reimputazioni, nella somma di € 95.921,41 per la parte spesa, di cui FPV di spesa parte corrente per € 95.921,41 e di cui FPV di spesa parte capitale per € 0,00.

Preso atto che il Responsabile dei Servizi Finanziari ha attestato la regolarità tecnica e contabile della deliberazione sopra citata, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

Tenuto conto di quanto riportato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Regione Marche, alla quale si chiede all'ente di attenersi, la quale con delibera 144/2023, ha indicato i principi applicativi per lo stralcio dei residui attivi di dubbia esigibilità, specificando un onere motivazione differente a seconda della vetustà, ovvero: entro tre anni il residuo attivo si presume esigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per lo stralcio; da tre a cinque anni il residuo attivo non si ritiene né esigibile né inesigibile e grava sull'ente l'onere di motivarne sia lo stralcio sia il mantenimento; oltre cinque anni, il residuo attivo si suppone, inesigibile, salvo che l'amministrazione non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per

disporre il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l'esercizio di provenienza.

Raccomandando l'ente ad attenersi alle disposizioni normative, relativamente al mantenimento dell'iscrizione in bilancio dei residui attivi e passivi, chiedendo ai singoli responsabili, richiamati nella richiesta citata precedentemente, di agire scrupolosamente nell'effettuare le proprie valutazioni, le quali hanno importanti effetti sui conti dell'ente ed in modo particolare sugli equilibri finanziari, condizione per garantire il mantenimento in salute dell'ente;

Raccomandando quindi l'ente a valutare costantemente durante l'esercizio la situazione dei residui, e di evidenziare immediatamente qualsiasi situazione tale da mettere in discussione gli importi iscritti e comunicati dai singoli responsabili;

Tenuto conto che dalla documentazione messa a disposizione e concernente lo stato di riaccertamento al 31 dicembre 2024, continua ad esserci un'elevata consistenza di residui attivi cosiddetti "anziani", che evidenzia come la capacità di riscossione dell'ente risulta bassa;

Ritenuto quindi necessario, che l'ente esprima in modo dettagliato, l'attività posta in essere al fine di incassare tutti i residui attivi ed in modo particolare quelli più anziani, che possono mettere in grave difficoltà finanziaria l'ente, qualora gli stessi non siano poi incassabili

Tutto ciò premesso e verificato, e tenuto conto delle raccomandazioni di cui sopra, il sottoscritto
Revisore Legale dei Conti

E S P R I M E

PARERE FAVOREVOLE, per quanto di competenza, ai sensi ai sensi del sopra richiamato punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 - "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", sulla proposta dell'assessore al Bilancio n. 1304 del 06.06.2025: riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2024 (art. 3, comma 4, D.LGS. n. 118/2011).

Lì 06 giugno 2025

Il Revisore

Antonio Begliutti

